



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

CIRCOLARE N. 62 / 2023

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA NELLE PROVINCE
DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

LORO SEDI

e, p.c.:

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA NELLE PROVINCE
DELLE REGIONI FRULI VENEZIA GIULIA, SICILIA E SARDEGNA

LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
per il tramite del Segretario Generale - Struttura Enti locali
- Ufficio elettorale e Servizi demografici

AOSTA

OGGETTO: Turno ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario di domenica 14 maggio e lunedì 15 maggio 2023 ed eventuale turno di ballottaggio per l'elezione dei sindaci di domenica 28 maggio e lunedì 29 maggio 2023. Ammissione di elettori all'esercizio del diritto di voto con procedura speciale.

In vista delle elezioni amministrative di cui all'oggetto, si richiamano di seguito i principali adempimenti finalizzati a consentire a determinate categorie di elettori di avvalersi di procedure speciali, cioè di esercitare il diritto di voto, previa esibizione del documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, non presso l'ufficio elettorale di sezione nelle cui liste sono iscritti bensì presso un altro ufficio sezionale (ordinario o speciale o "volante") o anche presso il loro domicilio, nell'ambito, ovviamente, dello stesso comune di iscrizione elettorale.

A) Componenti del seggio; rappresentanti di lista; ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso i seggi

Ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, le seguenti categorie di elettori, in ragione dell'ufficio o delle funzioni che esercitano durante le operazioni elettorali presso il seggio, votano o possono votare in tale sezione anziché in quella di rispettiva iscrizione:

- il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio. In particolare, il presidente, nominato, ove possibile, tra i residenti nel comune in cui è ubicato l'ufficio elettorale di sezione, vota nella sezione presso la quale esercita il proprio ufficio purché sia iscritto nelle liste elettorali del medesimo comune. Gli scrutatori e il segretario del seggio devono essere nominati necessariamente tra gli iscritti nelle liste elettorali del comune;
- i rappresentanti delle liste dei candidati, che per essere designati per le elezioni comunali devono essere iscritti nelle liste elettorali del comune;



- gli ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio, purché iscritti nelle liste elettorali del comune.

B) Degenti in ospedali e case di cura

Ai sensi degli artt. 42, 43 e 44 del D.P.R. n. 570/1960, dell'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e dell'art. 1, primo comma, lettera e) del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, i degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare, per le elezioni comunali, nel luogo di ricovero purché ubicato nel proprio comune.

L'ammissione al voto avviene previa presentazione, al sindaco del proprio comune, di apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e, in calce, l'attestazione del direttore sanitario del predetto luogo di cura comprovante il ricovero.

Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto di cura, deve pervenire al comune **non oltre il terzo giorno antecedente la votazione**.

Il sindaco del comune, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:

- ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, che dovranno essere consegnati ai presidenti degli uffici elettorali di sezione dove gli elettori ricoverati sono iscritti, per le relative annotazioni nelle liste sezionali, il sabato precedente la votazione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'ufficio stesso;
- a rilasciare immediatamente all'interessato un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi, che varrà come autorizzazione a votare nel luogo di cura e che dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale personale.

Il sindaco deve quindi compilare un elenco, distinto in uomini e donne, degli elettori ammessi a votare in ogni luogo di cura. Tale elenco, che consentirà ai presidenti degli uffici elettorali di sezione anche di conoscere il numero degli elettori ricoverati aventi diritto al voto e, quindi, delle schede da autenticare, dovrà essere consegnato per ciascun seggio da costituire, a seconda del numero di posti-letto, sulla base delle seguenti tipologie previste dalla legge:

- 1) sezioni ospedaliere, da costituire, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 570/1960, negli ospedali e case di cura con almeno 200 posti-letto, nel numero di una per ogni 500 posti-letto o frazioni di 500. A tali sezioni possono essere eventualmente assegnati, su loro domanda ed in sede di revisione semestrale delle liste, gli elettori facenti parte del personale sanitario, di assistenza o comunque addetto all'istituto di cura;
- 2) seggi speciali, da costituire, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 136/1976, per la raccolta del voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto. La costituzione di tale seggio speciale, composto da un presidente e due scrutatori, uno dei quali assume le funzioni di segretario, deve essere effettuata, alle ore 16 del sabato precedente la votazione, contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura;
- 3) uffici distaccati di sezione (c.d. seggi volanti), da costituire, ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. n. 570/1960, per la raccolta del voto degli elettori ricoverati negli ospedali e case di cura minori (cioè, con meno di 100 posti-letto). Tali seggi volanti sono formati dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura, da uno scrutatore e dal segretario.

Le funzioni sia del seggio speciale che del seggio volante - alle cui operazioni possono assistere i rappresentanti di lista, se designati presso la sezione, che ne abbiano fatto richiesta - sono limitate alla raccolta del voto, nel rispetto della libertà e segretezza di esso, e al trasporto delle schede votate presso la sezione, dove saranno immesse nell'urna, previo riscontro del numero delle schede stesse con quello dei votanti iscritti nelle relative liste aggiunte (da allegare alla lista sezionale).



L'art. 9, nono comma, della legge n. 136/1976 prevede inoltre la possibilità di istituire presso le sezioni ospedaliere, in aggiunta, un seggio speciale per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina di votazione.

Le SS.LL. vorranno richiamare su quanto precede l'attenzione sia delle amministrazioni comunali che delle strutture medico-sanitarie interessate, ai fini di una preventiva ed efficace opera di informazione nei confronti degli aventi diritto nonché ai fini delle necessarie preventive intese con i presidenti di seggio per concordare l'orario di raccolta del voto.

C) Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità

Sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, nell'ambito del comune interessato e con le modalità e i termini di cui all'art. 42 del D.P.R. n. 570/1960 relativo ai ricoverati in ospedali e case di cura, anche i degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronici al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria, anche di modesta portata, nonché i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private. Ciò, ovviamente, purché i soggetti ricoverati siano iscritti nelle liste elettorali dello stesso comune.

La raccolta del voto dovrà avvenire, di norma, a cura dell'ufficio distaccato di sezione (c.d. seggio volante), secondo le modalità previste dall'art. 44 del D.P.R. n. 570/1960.

Le SS.LL. vorranno richiamare l'attenzione sia delle amministrazioni comunali che delle strutture medico-sanitarie di ricovero e assistenza, anche al fine di concordare con i presidenti di seggio l'orario di raccolta del voto.

D) Detenuti

Ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge n. 136/1976, i detenuti, se in possesso del diritto di elettorato attivo, sono ammessi a votare nel luogo di reclusione o custodia preventiva ubicato nell'ambito territoriale del comune, purché, ovviamente, siano elettori dello stesso comune.

Il voto degli elettori detenuti è raccolto da un seggio speciale, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono state descritte al numero 2) della lettera B).

Si richiamano i principali adempimenti del procedimento:

- 1) l'interessato, **non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione**, per il tramite del direttore dell'Istituto di prevenzione e pena, deve far pervenire, al sindaco del comune una dichiarazione della propria volontà di esprimere il voto nel luogo in cui si trova, recante in calce l'attestazione del direttore dell'Istituto comprovante la detenzione dell'elettore;
- 2) il sindaco in questione, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:
 - ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, che dovranno essere consegnati ai presidenti degli uffici elettorali di sezione dove gli elettori detenuti sono iscritti, per le relative annotazioni nelle liste sezionali, il sabato precedente la votazione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'ufficio stesso;
 - a rilasciare immediatamente all'interessato una attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi, che varrà come autorizzazione a votare nel luogo di detenzione e che dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale personale.

Il sindaco deve quindi compilare un elenco, eventualmente distinto in uomini e donne, degli elettori ammessi a votare in ogni luogo di detenzione. Tale elenco, che consentirà ai presidenti degli uffici elettorali di sezione di conoscere il numero dei detenuti aventi diritto al voto e, quindi, delle schede da autenticare, dovrà essere consegnato al presidente della sezione elettorale alla quale è assegnato il luogo



di detenzione il giorno precedente quello della votazione, per la successiva consegna al presidente del seggio speciale.

Ai sensi dell'art. 9, undicesimo comma, della legge n. 136/1976, qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la Commissione elettorale circondariale, su proposta del sindaco del comune, **entro il secondo giorno antecedente quello della votazione**, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto, tra due seggi speciali che fanno capo alla sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione e ad una sezione contigua.

Si precisa che gli agenti di custodia non possono esprimere il voto presso i seggi speciali costituiti nei luoghi di reclusione o custodia preventiva.

Le SS.LL. vorranno richiamare su quanto precede l'attenzione sia delle amministrazioni comunali che dei direttori degli istituti penitenziari (e delle altre strutture di esecuzione di misure di detenzione e custodia preventiva), laddove esistenti, ai fini di una preventiva ed efficace opera di informazione nei confronti dei detenuti aventi diritto al voto nonché ai fini della tempestiva attuazione delle procedure finalizzate a consentire alla predetta categoria di elettori l'esercizio del voto.

E) Ammessi al voto domiciliare ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 1/2006

Si richiamano anzitutto le indicazioni fornite con circolare n. 37 del 29 marzo scorso (lettera B), concernenti la presentazione delle domande di ammissione al voto domiciliare e le relative certificazioni mediche.

In particolare, ai fini dell'ammissione al voto a domicilio - ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dall'art. 1 della legge n. 46/2009 - gli elettori "affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile" o "affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione", possono chiedere di votare per le elezioni comunali se abitano nel proprio comune di iscrizione elettorale.

I sindaci, dopo avere verificato la regolarità e completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare, dovranno includere in appositi elenchi i nominativi degli elettori ammessi, rilasciando a questi ultimi attestazione di tale inclusione.

Tali elenchi, distinti per sezione elettorale, dovranno contenere le indicazioni, per ogni elettore, di nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione in cui dimora ed eventuale recapito telefonico, specificando se l'elettore:

- vota a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;
- vota a domicilio presso altra sezione del comune;
- vota a domicilio nell'ambito della sezione pur essendo iscritto nella lista di altra sezione del comune.

Gli stessi elenchi verranno consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede la votazione, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

Il voto a domicilio è raccolto, di norma, da un seggio "volante" composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore (designato a sorteggio) della sezione nella cui circoscrizione abita l'elettore. Può essere raccolto, tuttavia, anche dal seggio speciale che opera presso un luogo di cura ubicato nelle vicinanze dell'abitazione degli elettori interessati.



I sindaci dovranno, tra l'altro, organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto, che consisterà in primo luogo nel servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al voto domiciliare, a tali fini utilizzando, laddove possibile, gli stessi automezzi adibiti (ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) al trasporto presso i seggi degli elettori diversamente abili.

F) Consegna e uso di un bollo aggiuntivo per ogni ufficio distaccato di sezione o per ciascun seggio speciale

Presso tutte le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono uffici distaccati di sezione (c.d. seggi "volanti", per la raccolta del voto domiciliare o presso ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto), o seggi speciali (all'interno di sezioni ospedaliere, nei casi in cui esistono ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina, o presso ospedali e case di cura da 100 a 199 posti letto o presso luoghi di detenzione e di custodia preventiva), dovrà essere consegnato un bollo di sezione in più per ogni seggio "volante" o speciale, da utilizzarsi ai fini della certificazione del voto nell'apposito spazio della tessera elettorale personale di ogni votante.

I suddetti bolli, a cura del sindaco, saranno affidati, nelle ore antimeridiane del sabato, ai presidenti degli uffici di sezione nella cui circoscrizione esistono seggi speciali, che provvederanno a consegnarli, ancora custoditi nel plico sigillato, ai presidenti dei seggi speciali la domenica mattina, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, unitamente all'altro materiale. In caso di seggi "volanti", il presidente del rispettivo seggio custodirà personalmente il bollo destinato alle operazioni di tale ufficio distaccato.

Il predetto sistema di attestazione dell'esercizio dell'elettorato attivo è diretto a tutelare la riservatezza dell'elettore che vota in stato di detenzione o all'interno di strutture sanitarie.

* * *

Si vorrà portare quanto sopra a conoscenza dei sindaci, dei segretari comunali e degli ufficiali elettorali dei comuni interessati alle consultazioni in oggetto, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
DIRETTORE CENTRALE
Angelo De Prisco

CAP/